



# **CITTÀ DI TREIA**

**(Provincia di Macerata)**

**SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP**  
**Ufficio POLIZIA LOCALE**

---

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 8 DEL 22-01-2021**

**Reg. generale n. 40 del 22-01-2021**

---

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2021 AI GESTIONALI IN DOTAZIONE AL SETTORE V COMMERCIO - POLIZIA AMMINISTRATIVA - SUAP. DITTA PALITALSOFT S.R.L.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO**

DATO ATTO che la Provincia di Macerata ha provveduto alla fornitura gratuita dell'applicativo SUAP per i prossimi tre anni, utilizzando come fornitore la ditta Italsoft s.r.l., con sede in via Nicolò Paganini n. 57, 62018 Porto Potenza Picena;

VISTA la determina n. 11/466 del 22 dicembre 2011, con la quale si è proceduto all'acquisto del software per la gestione del commercio, delle fiere e dei mercati;

ACQUISITA agli atti dell'Ufficio la comunicazione dell'avvenuta modifica della denominazione in Palitalsoft srl senza cambiamento della Partita IVA;

ATTESO che per la continuazione del servizio di cui sopra è necessario provvedere all'affidamento al medesimo ed idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

RILEVATO che:

- il servizio di manutenzione ed assistenza del suddetto software gestionale è da specificarsi come segue:
  - a) disponibilità di un servizio di assistenza al cliente tramite corrispondenza, telefono o mezzi telematici in caso di errori o malfunzionamenti rilevati dal cliente;
  - b) invio al cliente di eventuali correzioni di errori o malfunzionamenti presenti nei programmi che potranno essere predisposti ad iniziativa dell'Azienda o dai suoi fornitori ovvero su richiesta documentata del cliente;
  - c) invio al cliente di eventuali aggiornamenti dei programmi, corredati di una copia della relativa documentazione, predisposti in seguito a future modifiche legislative, regolamentari o amministrative, purché le stesse non comportino sostanziali revisioni procedurali su programmi in uso dal cliente;
  - d) invio al cliente dei miglioramenti operativi realizzati sui Programmi dal centro di Sviluppo dell'Azienda o dai suoi fornitori che si rendessero gratuitamente disponibili per la propria clientela, corredati di una copia della relativa documentazione;
- il servizio di manutenzione non comprende:
  - e) le attività di installazione od interventi da remoto o c/o la sede del cliente per i suddetti prodotti/servizi ai punti "c" e "d";
  - f) le attività di addestramento relative ai prodotti installati;

VISTO il preventivo della ditta Palitalsoft srl del 05/01/2021, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 165/2021, che propone il rinnovo del contratto di manutenzione software anno 2021 per € 1.464,00 (IVA inclusa);

RITENUTO, pertanto, dover impegnare anche per l'anno 2021 la spesa di € 1.464,00, comprensiva di IVA 22%, imputandola al capitolo 130112 "*Spese varie di funzionamento Ufficio Vigili Urbani*";

PRESO ATTO della necessità di procedere al rinnovo dell'affidamento del servizio garantendo l'assistenza con decorrenza dal mese di gennaio 2021 e pagamento anticipato del canone in un'unica soluzione;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 75.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

art. 1, c. 1: *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli [articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. (...)”*;

- art. 1, c. 2. *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture... (omissis) di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto... (omissis) per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;*

- art. 32, c. 14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;

RICHIAMATI il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 ed il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*, che proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

RICHIAMATO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, più specificatamente, l'art. 1 *“Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”*;

RICHIAMATO l'obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018);

EVIDENZIATO che la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 14/10/2020, valido fino all'11/02/2021 (INPS\_22984628), nell'intesa che si provvederà a verificare la regolarità contributiva dell'operatore prima della liquidazione della fattura;

DATO ATTO che si è provveduto a consultare il Casellario ANAC secondo le nuove Linee guida n. 4 ANAC licenziate dall'Autorità Anticorruzione con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, con riscontro negativo in riferimento alle annotazioni sull'impresa offerente;

RITENUTO possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico Palitalsoft srl con sede in 60035 Jesi (AN) via Brodolini, 1, sede operativa Potenza Picena, via Paganini n. 57, P.IVA 00994810430, in quanto trattasi di operatore economico titolare esclusivo del brevetto del software in dotazione al V Settore *“Polizia Amministrativa – Commercio – Suap”* e che, per competenza ed esperienza dimostrata, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che:

- il contratto sarà stipulato in forma scritta, anche mediante scambio di corrispondenza;
- il pagamento sarà effettuato ad ultimazione delle prestazioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è di garantire la continuità della licenza d'uso ed assistenza dei gestionali in dotazione al V Settore *“Polizia Amministrativa – Commercio – Suap”* (fiere e mercati, occupazione suolo pubblico e commercio);
- l'oggetto del contratto consiste in:
  - a. disponibilità di un servizio di assistenza al cliente tramite corrispondenza, telefono o mezzi telematici in caso di errori o malfunzionamenti rilevati dal

- cliente;
- b. invio al cliente di eventuali correzioni di errori o malfunzionamenti presenti nei programmi che potranno essere predisposti ad iniziativa dell'Azienda o dai suoi fornitori ovvero su richiesta documentata del cliente;
  - c. invio al cliente di eventuali aggiornamenti dei programmi, corredati di una copia della relativa documentazione, predisposti in seguito a future modifiche legislative, regolamentari o amministrative, purché le stesse non comportino sostanziali revisioni procedurali su programmi in uso dal cliente;
  - d. invio al cliente dei miglioramenti operativi realizzati sui Programmi dal centro di Sviluppo dell'Azienda o dai suoi fornitori che si rendessero gratuitamente disponibili per la propria clientela, corredati di una copia della relativa documentazione.
- Il servizio di manutenzione non comprende:
- e. le attività di installazione od interventi da remoto o c/o la sede del cliente per i suddetti prodotti/servizi ai punti "c" e "d";
  - f. le attività di addestramento relative ai prodotti installati;

DATO ATTO che in applicazione dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, è stato acquisito il Codice Identificativo Gara, attraverso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (CIG Z0D3052CB1);

DATO, inoltre, ATTO che, ai sensi dell'articolo 5 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è l'Agente di Polizia Locale Sovrintendente Serenella Gentilucci;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/01/2021, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole dalla Giunta comunale;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale

## D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ACCETTARE il preventivo della ditta Palitalsoft s.r.l. con sede in 60035 Jesi (AN), via Brodolini, 1, sede operativa Potenza Picena, via Paganini n. 57, P.IVA 00994810430, per la stipula (rinnovo) del contratto di assistenza software, per l'anno 2021, del gestionale fiere e mercati, occupazione suolo pubblico e commercio per un totale di € 1.464,00 IVA inclusa;
3. di APPROVARE il contratto di assistenza per l'anno 2021 prot. n. 2.987 del 19/02/2020, allegato al preventivo;
4. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa di € 1.464,00 al capitolo 130112 "*Spese varie di funzionamento Ufficio Vigili Urbani*" del bilancio corrente, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;
5. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
6. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";
7. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

\* \* \* \* \*

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 22-01-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 05-03-2021

Treia, 18-02-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

È copia conforme all'originale.

Treia, 18-02-2021

Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---